



COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE – AMBIENTE – SICUREZZA – MOBILITÀ URBANA – POLITICHE
AGRICOLE – POLITICHE ENERGETICHE

Verbale N° 92 del 14/07/2015

Da inviare a: <input type="checkbox"/> Commissario Straordinario <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio <input type="checkbox"/> Segretario Generale	Ordine del Giorno:
	1. Comunicazioni del Presidente; 2. Approvazione verbale della seduta precedente; 3. Studio e redazione del Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico; 4. Varie ed eventuali.
	Note

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Pipitone Antonio	SI		10,30	11,55		
V. Presidente	Castrogiovanni Leonardo	SI		10,30	11,40		
Componente	Campisi Giuseppe	SI		11,10	11,55		
Componente	Coppola Gaspare		SI				
Componente	Fundarò Antonio	SI		10,30	11,55		
Componente	Lombardo Vito		SI				
Componente	Sciacca Francesco	SI		10,30	11,55		

L'anno Duemilaquindici (2015), il giorno 14 del mese di Luglio, alle ore 10,30, presso la propria sala delle adunanze, ubicata nei locali di Via Pia Opera Pastore N° 63/A, si riunisce la Quarta Commissione Consiliare.

Alla predetta ora sono presenti il Presidente Pipitone e i Componenti Castrogiovanni Leonardo, Fundarò Antonio e Sciacca Francesco.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Lipari Giuseppe, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **primo** punto all'O.d.G.: "**Comunicazioni del Presidente**".

Il Presidente Pipitone fa presente che non ci sono comunicazioni da fare.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **secondo** punto all'O.d.G.: "**Approvazione verbale della seduta precedente**".

Il Presidente Pipitone dà lettura del verbale della precedente seduta. Si pone a votazione. Viene approvato, per alzata di mano, con voto unanime da parte dei Componenti presenti.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **terzo** punto all'O.d.G.: "**Studio e redazione del Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico**".

Il Presidente Pipitone dà lettura degli articoli realizzati nella precedente seduta.

Invita i Consiglieri a formulare proposte relativamente ai successivi articoli che qui di seguito vengono redatti.

Art. 9

Requisiti acustici passivi degli edifici

[1] I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, sono stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

[2] Gli ambienti abitativi di cui all'art. 2 comma 1 lettera b) della Legge n. 447/95 sono distinti nelle categorie indicate nell'Appendice.

Sono componenti degli edifici le partizioni orizzontali e verticali.

Sono servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria.

Sono servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento. Le grandezze cui far riferimento sono definite nell'Appendice.

I valori che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne sono riportati nell'Appendice.

[3] Nel caso di nuove edificazioni o ristrutturazione di ambienti abitativi, potrà essere richiesta specifica documentazione, a firma di tecnico competente in acustica ambientale ex art. 2 comma 7 della Legge 447/95, attestante il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici per quanto concernente l'intervento in esame, a seguito di verifiche strumentali e di

calcolo, eseguite in opera, in sede della richiesta di abitabilità, mediante perizia asseverata, fatte salve le opportune verifiche da parte dell'Organo di vigilanza competente per territorio.

Art. 10

Rumore prodotto da traffico veicolare

[1] Salvo quanto disposto dalle Leggi vigenti sulle caratteristiche e l'impiego dei mezzi di segnalazione acustica, dei silenziatori e dei dispositivi atti in generale a ridurre la rumorosità dei veicoli a motore, è comunque fatto obbligo di assumere, nell'utilizzo di tali veicoli, nell'ambito del territorio di questo Comune, comportamenti tali da ridurre la rumorosità al minimo richiesto dalle manovre ed operazioni alle quali sono adibiti i veicoli stessi.

[2] Il Sindaco può adottare misure per la regolamentazione del traffico veicolare in determinate strade o zone, con riguardo alla limitazione del flusso di veicoli, all'adozione di specifici limiti di velocità, all'istituzione di isole pedonali o di sensi unici, nonché alla prescrizione di ogni altro intervento ritenuto adeguato, in modo che non vengano superati i valori limite di cui all'Appendice.

[3] Nell'adozione dei provvedimenti di cui al comma precedente il Sindaco può ammettere il superamento dei limiti massimi di zona, per le strade esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, qualora il rispetto degli stessi costituisca grave ostacolo per la viabilità e conseguentemente possa influire negativamente sulla sicurezza e l'ordine pubblico, e comunque nel rispetto dell'art. 54 Dec. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267.

[4] Nelle eventuali modifiche e/o variazioni al Piano Urbano del Traffico Veicolare, ai sensi del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285, "Nuovo Codice della Strada" e della delibera C.R. Toscana 27.04.1993 n. 177, e successive revisioni e varianti, gli interventi devono essere programmati in pieno accordo e nel rispetto della classificazione in zone acustiche del territorio operata tramite il P.C.C.A.

Alle ore 11,10 entra il Consigliere Campisi Giuseppe.

CAPO V

ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE E TRANSITORIE E MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO

Art. 11

Attività rumorose temporanee

[1] Si definisce attività rumorosa l'uso di impianti, apparecchiature, macchine di ogni genere in attività di carattere produttivo, commerciale, ricreativo, sportivo o di ogni altro tipo, che comporti emissioni sonore.

Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività, definita rumorosa ai sensi del

comma precedente, che si esaurisca in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili e che viene svolta all'aperto o in strutture precarie o comunque al di fuori di edificio o insediamenti aziendali. Sono da escludersi le attività ripetitive.

[2] Le attività temporanee, qualora comportino l'impiego di impianti e/o macchinari rumorosi, possono essere autorizzate in deroga ai limiti di cui alla Legge n. 447/95 ed al presente regolamento, dal Dirigente del Servizio preposto, il quale stabilisce, sentito il parere (nei casi previsti) del servizio preposto dal competente Organo di Vigilanza di cui all'art. 4 comma [2], le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico.

[3] I modelli da inviare al Dirigente del Servizio preposto per comunicazione o autorizzazione in deroga sono riportati negli Allegati al presente regolamento.

[4] Il Comune conserva un registro delle deroghe rilasciate per ciascuna ubicazione oggetto della deroga. Tale registro potrà essere in formato cartaceo e/o elettronico.

SEZIONE 1

CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI

Art. 12

Impianti ed attrezzature

[1] In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili.

Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso possibile il loro uso.

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Art. 13

Orari

[1] L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili, stradali o assimilabili al di sopra dei limiti di zona è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 19.00 con un intervallo dalle ore 12,00 alle ore 14,00.

Art. 14

Limiti massimi

[1] Il limite massimo di pressione sonora da non superare è di 70 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei ricettori più disturbati o più vicini. Nel caso di ristrutturazioni interne il

limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65 dB(A). Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 30 minuti.

Art. 15

Emergenze

[1] Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi vari essenziali, ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

SEZIONE 2

SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

Art. 16

Definizione

[1] Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e non ripetitivo, oltre a quelle già indicate all'art. 11 del presente regolamento, quelle esercitate presso circoli privati o esercizi di somministrazione a supporto dell'attività principale licenziata (piani-bar, serate musicali, ecc.) se sono svolte in strutture mobili o all'aperto e se l'attività rumorosa non supera 60 giorni nell'arco di un anno.

[2] Quando nella presente sezione e nella "sezione 3" del presente capitolo viene citata la frase "zona di rispetto relativa" deve intendersi un'area priva di ricettori sensibili (nel raggio di 400 m) e di altri ricettori (nel raggio di 200 m).

[3] Per ricettori sensibili devono intendersi, scuole, asili, ospedali, case di cura e/o di riposo.

Art. 17

Localizzazione delle aree

[1] Salvo quanto previsto dagli artt. 11 e 16, la localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto è individuata nella cartografia del piano di classificazione acustica del territorio.

Art. 18

Limiti massimi

[1] Il limite massimo di pressione sonora da non superare è di 70 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei ricettori più disturbati o più vicini. Nel caso di attività rumorose

temporanee svolte all'interno degli edifici, il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65 dB(A).

[2] Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 30 minuti.

[3] Il limite temporale annuo per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, da svolgersi in aree diverse da quelle di cui all'art. 17 (autorizzate in deroga) e NON in zona di rispetto relativa per la presenza di ricettori diversi da quelli sensibili, è di 30 giorni.

[4] Il limite temporale annuo per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, da svolgersi in aree diverse da quelle di cui all'art. 17 (autorizzate in deroga) e NON in zona di rispetto relativa per la presenza di ricettori sensibili, è di 7 giorni.

[5] L'autorizzazione in questo caso sarà rilasciata solo previo parere favorevole del rappresentante del ricettore sensibile.

[6] Il limite temporale annuo per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, da svolgersi in aree diverse da quelle di cui all'art. 17 (autorizzate in deroga) e in zona di rispetto relativa, è di 60 giorni. Fuori dell'area di rispetto relativa e in prossimità del ricettore più vicino, dovrà essere comunque rispettato il limite di zona.

Detti limiti temporali devono intendersi vincolanti, anche se riferiti a sorgenti ed eventi diversi, ma svolti nello stesso luogo, ovvero laddove, tracciando intorno alla fonte di rumore, un raggio di 200 m (per i ricettori non sensibili) o di 400 m (per i ricettori sensibili), l'area così delimitata comprenda almeno uno dei precedenti ricettori.

[7] Se nella zona di rispetto relativa è presente un ricettore sensibile come un edificio scolastico, ma l'attività temporanea rumorosa viene svolta in orari diversi da quelli di apertura della struttura scolastica, la zona di rispetto deve intendersi priva del ricettore sensibile.

Alle ore 11,40 esce il Consigliere Castrogiovanni Leonardo.

SEZIONE 3

NORME AMMINISTRATIVE – PROVVEDIMENTI DI DEROGA

Art. 19

Cantieri edili, stradali o assimilabili

[1] L'attività rumorosa in cantieri edili, stradali o assimilabili a carattere temporaneo sul territorio comunale di durata inferiore a 5 giorni in aree incluse nelle classi acustiche III, IV e V non in prossimità (150 m dalla facciata dell'edificio) di ricettori sensibili, deve essere comunicata al Dirigente del Servizio incaricato con almeno 5 giorni di anticipo sulla data di

inizio dell'attività, utilizzando il modello di cui all'allegato 1, dichiarando il rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati agli articoli precedenti.

[2] L'attività rumorosa in cantieri edili, stradali o assimilabili a carattere temporaneo sul territorio comunale di durata compresa fra 5 e 20 giorni in aree incluse nelle classi acustiche III, IV e V, e non in prossimità (150 m. dalla facciata dell'edificio) di ricettori sensibili, deve essere comunicata al Dirigente del Servizio incaricato con almeno 15 giorni di anticipo sulla data di inizio dell'attività, utilizzando il modello di cui all'allegato 2, allegando i documenti in esso elencati che dovranno essere redatti da tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art.2 comma 7 della Legge 447/95.

[3] Nei casi non compresi ai punti precedenti e più precisamente qualora l'attività rumorosa in cantieri edili, stradali o assimilabili a carattere temporaneo sul territorio comunale abbia una durata superiore a 20 giorni o si svolga in un'area inclusa nella classe acustica II o altrimenti sia in prossimità (150 m. dalla facciata dell'edificio) di ricettori sensibili, deve essere presentata, con almeno 30 giorni di anticipo sulla data d'inizio dell'attività, domanda di autorizzazione in deroga al Dirigente del Servizio incaricato che dovrà acquisire apposito parere dal Servizio della ASP competente per territorio, utilizzando il modello di cui all'allegato.

[4] Qualora il legale rappresentante/titolare dell'attività rumorosa in cantieri edili, stradali o assimilabili a carattere temporaneo ritenga necessario, indipendentemente dalla durata del cantiere, superare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Dirigente del Servizio incaricato specifica e motivata domanda di autorizzazione in deroga almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività, utilizzando il modello di cui all'allegato. Il Dirigente del Servizio incaricato, valutate le motivazioni, sentito il parere della A.S.P. competente per territorio, potrà autorizzare l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.

Art. 20

Manifestazioni e spettacoli

[1] Le attività temporanee e le manifestazioni che si svolgono nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile ovvero all'aperto (art.17), appositamente individuate nella cartografia del piano, possono protrarsi fino alle ore 24.00 nel rispetto dei limite massimo di pressione sonora di 70 dB(A) rilevato all'interno dell'area. All'esterno dell'area devono comunque essere rispettati i limiti di zona in prossimità dei ricettori presenti, senza applicazione del criterio differenziale.

[2] Nel caso di attività temporanee e manifestazioni che si svolgono nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile ovvero all'aperto (art. 17), per le quali sia previsto il superamento dei limiti di rumore e/o dell'orario ammessi al comma 1, dovrà essere indirizzata al Dirigente del Servizio incaricato specifica domanda di autorizzazione in

deroga, utilizzando il modello di cui all'allegato 6, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.

Il Dirigente del Servizio incaricato, sentito il parere della A.S.L. competente per territorio, potrà autorizzare l'attività rumorosa temporanea in deroga.

[3] Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto da attivarsi in aree diverse da quelle di cui all'art. 17 del presente regolamento, ove si preveda il superamento del limite di zona, dovrà essere indirizzata al Dirigente del Servizio incaricato specifica comunicazione (Deroga Semplificata), utilizzando il modello di cui all'allegato, almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività ove si dichiara il rispetto del limite massimo di pressione sonora di 70dB(A) dalle ore 10.00 alle 22.00 e di 60dB(A) dalle 22.00 alle 01.30 rilevato in facciata dei ricettori più vicini.

[4] Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile ovvero all'aperto, da attivarsi in aree diverse da quelle di cui all'art. 17 del presente regolamento, qualora sia previsto il superamento dei limiti di rumore (di cui al comma precedente) e/o degli orari ammessi, dovrà essere indirizzata al Dirigente del Servizio incaricato specifica domanda di autorizzazione in deroga, utilizzare il modello di cui all'allegato 8, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività. Il Dirigente del Servizio incaricato, sentito il parere della A.S.L. competente per territorio, potrà autorizzare l'attività rumorosa temporanea in deroga.

[5] La violazione delle prescrizioni viene regolata dall'art. 24 del presente regolamento.

Alle ore 11,55 escono i Consiglieri Fundarò Antonio e Sciacca Francesco.

Per mancanza del numero legale, alle ore 11,55, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO

LIPARI GIUSEPPE

IL PRESIDENTE

PIPITONE ANTONIO